



TRIBUNALE DI MATERA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Matera, sezione civile, riunito in camera di consiglio
nelle persone dei signori magistrati:

- Dott. Giuseppe DISABATO - Presidente relatore
- Dott. Antonello VITALE - Giudice
- Dott.ssa Laura MARRONE - Giudice

decidendo nel giudizio iscritto al numero **XXXX** di R.G., riservato per
la decisione all'udienza del **13/02/2019**

PROMOSSO DA

XXXXX S.R.L. , con l'Avv.

– *RECLAMANTE* –

NEI CONFRONTI DI

YYYYYYYYY con l'Avv.,

– *RECLAMATA* –

ha emesso la seguente

ORDINANZA

visti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza sopra
indicata

osserva quanto segue.

Con l'ordinanza impugnata il giudice reclamato ha deciso, rigettandola, sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione forzata immobiliare, introdotta con pignoramento notificato il 9.6.2016 ad avente ad oggetto un complesso immobiliare, successivamente sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 3, *bis*, c.p.c., provvedimento adottato con ordinanza GIP del 12.6.2017.

In particolare, detto giudice ha rilevato che la misura cautelare reale è stata adottata dal giudice penale in epoca posteriore alla trascrizione del pignoramento e che, in caso di adozione di una tale misura cautelare, non è prevista espressamente la sospensione dell'esecuzione forzata in corso in sede civile (e ciò contrariamente a quanto previsto per il sequestro prodromico alla confisca c.d. allargata e per quello di prevenzione, espressamente disciplinati dalla legge – articolo 55 codice antimafia, per il primo, e articolo 12 *sexies* del D.L. n. 306/92, convertito in legge n. 356/92, per il secondo, norme che prevedono espressamente la sospensione dell'esecuzione forzata in corso).

Ritiene il primo giudice che: la funzione del sequestro penale è quella di sottrarre all'indagato la disponibilità del bene, funzione non ostacolata dalla commerciabilità dello stesso a seguito di vendita all'incanto; l'acquisto in favore dello Stato, in caso di confisca, avviene a titolo derivativo e non originario, dal che si deduce la salvezza dei diritti reali di terzi acquistati in epoca anteriore al sequestro; in

manca di un'espressa scelta legislativa, come avvenuto per le altre forme di sequestro sopra menzionate, il conflitto tra pretesa statale e terzi dev'essere risolto in base al principio dell'*ordo temporalis* delle formalità pubblicitarie; va comunque verificata la buona fede del terzo creditore (richiama Cass. Pen. n. 11170/2015).

Sulla base di tali considerazioni, detto giudice conclude per la perseguibilità dell'azione esecutiva in corso, in quanto: con la trascrizione del sequestro penale, la cui cancellazione è rimessa alla decisione del giudice penale, il terzo potenziale acquirente è posto a conoscenza di detto vincolo; l'acquisto del terzo è garantito dall'antiorità del pignoramento; l'eventuale confisca realizzerebbe i suoi effetti sul ricavato della vendita forzata; la tipizzazione delle ipotesi d'imperseguibilità dell'esecuzione forzata solo per alcune forme di sequestro penale, non ha riguardato quello che ha colpito il bene in questione; l'assenza di un diritto attuale di proprietà dello Stato su detto bene, che si concretizzerebbe solo a seguito della confisca, laddove il diritto del terzo creditore è anteriore al sequestro penale; la funzione di quest'ultima misura, come detto, è quella di sottrarre il bene alla disponibilità dell'indagato, che comunque non potrebbe partecipare all'asta in caso di vendita forzata; l'accertamento della buona fede del terzo creditore avviene solo con il definito provvedimento ablativo.

Così esposte le argomentazioni del giudice gravato, il Collegio rileva

che l'odierno reclamante ha chiesto la riforma del provvedimento impugnato ex articolo 623 c.p.c., senza riproporre gli ulteriori motivi di opposizione spiegati innanzi al Giudice dell'Esecuzione (concernenti la nullità/illiceità dei titoli negoziali posti alla base dell'intrapresa esecuzione).

In particolare, la XXXXXX s.r.l., insistendo nella propria istanza sospensiva, ha rilevato l'erroneità dell'ordinanza gravata nella parte in cui non tiene conto della necessità di garantire che *“l'esecuzione forzata si svolga secondo criteri di efficienza e rapidità”* i quali, a dire del reclamante, sarebbero inevitabilmente mortificati ove si decidesse di proseguire l'azione esecutiva pur in pendenza di sequestro: la misura penale, infatti, sempre secondo il reclamante, sarebbe idonea di per sé a ledere gravemente il valore di mercato del bene destinato alla vendita rendendo, di fatto, *“antieconomica”* la procedura.

Regolarmente costituitasi, la parte reclamata ha contestato le avverse deduzioni ed ha concluso per il rigetto del reclamo.

Definiti i contorni della vicenda, il Collegio ritiene opportuno chiarire che, pur nella consapevolezza dell'attualità del dibattito in punto di perseguibilità o meno della esecuzione forzata individuale in pendenza di sequestro penale, appaiono assolutamente condivisibili le considerazioni già espresse dal G.E. nel provvedimento reclamato, considerazioni che qui devono intendersi richiamate.

Inoltre, successivamente all'emissione del provvedimento qui reclamato è intervenuta, aderendo all'orientamento ivi sostenuto, Cass. Pen. Sez. III, 03/10/2018, n. 51043, secondo cui *“Ai sensi dell'art. 2915 c.c., l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in sede esecutiva dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. c.p.p.), che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, venendo così a rappresentare il presupposto per la confisca anche successivamente all'acquisto. Diversamente, se la trascrizione del sequestro è successiva, il bene deve ritenersi appartenente al terzo "pleno iure" con conseguente impossibilità della confisca posteriore all'acquisto”*.

In motivazione, afferma la suprema corte che *“in tema di rapporto tra sequestro e confisca in sede penale e procedimento immobiliare in sede civile con riferimento alla posizione dei terzi acquirenti, difettando specifiche disposizioni che lo disciplinino, deve ritenersi che il legislatore abbia considerato ed ammesso la possibilità di una contemporanea pendenza di due procedimenti, cui consegue la possibilità di rinvenire un punto di coordinamento nel principio secondo il quale la confisca diretta del profitto, che nel caso in esame è individuato negli immobili con riferimento al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, non può attingere beni appartenenti a persone estranee al reato”* per cui, *“tenuto conto anche del disposto dell'art.*

2915 c.c., che l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in sede esecutiva dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. c.p.p.), che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, venendo così a rappresentare il presupposto per la confisca anche successivamente all'acquisto. Diversamente, se la trascrizione del sequestro è successiva, il bene deve ritenersi appartenente al terzo "pieno iure" con conseguente impossibilità della confisca posteriore all'acquisto".

Ancora, non colgono nel segno neanche le ulteriori valutazioni espresse dal reclamante in merito alla c.d. "antieconomicità" della procedura in oggetto, sulla cui scorta ha chiesto disporsi la sospensione ex articolo 623 c.p.c. perché, per un verso, non pare potersi ricondurre il caso di specie ad alcuna delle ipotesi di sospensione contemplate dalla citata norma, *id est*: 1) sospensione disposta dalla legge; 2) da parte del giudice (della cognizione) dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo di formazione giudiziale; 3) disposta dal giudice dell'esecuzione sulla scorta di una opposizione ex articoli 615 o 619 cp.c.. Come chiarito nell'ordinanza impugnata, non è applicabile al caso di specie la normativa di cui all'articolo 55 del D. Lgs. n. 159/2011 e non sussiste il *fumus* circa la verosimile fondatezza dei motivi di opposizione proposti.

Per altro verso, una prognosi negativa dell'esperimento di future aste

(come lamentata dal reclamante) non costituisce motivo sufficiente per sospendere la procedura esecutiva.

La circostanza che gli ultimi interventi del legislatore siano stati diretti a garantire efficienza e rapidità al processo esecutivo, anche rimettendo al giudice la possibilità di provvedere all'estinzione anticipata dell'esecuzione, nelle ipotesi in cui vi sia scarsa possibilità di conseguire un risultato utile (articolo 614 disp. att. c.p.c.), non esclude che tali interventi si muovono comunque nella logica del soddisfacimento delle pretese del creditore. Inoltre, per costante giurisprudenza, i rimedi di cui all'articolo 614 disp. att. c.p.c., sono invocabili solo a seguito dell'esperimento effettivo di un certo numero di tentativi di asta andati concretamente deserti, dopo aver interpellato il creditore sulla opportunità di proseguire la procedura (e sopportarne i relativi costi) e, di certo, non sulla scorta di arbitrarie ed aprioristiche congetture.

A conferma di quanto sopra, milita anche la previsione dell'articolo 586 c.p.c. che, lungi da consentire valutazioni prognostiche sull'appetibilità del bene pignorato, consente – quale norma di chiusura – al G.E. di sospendere la vendita ove si dovesse concretamente giungere all'alienazione del bene pignorato ad un prezzo “*notevolmente inferiore al giusto*”.

Il reclamo, pertanto, dev'essere rigettato e, tenuto conto del contrasto

giurisprudenziale in materia, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute da ciascuna delle parti in questo grado di giudizio.

Si dà comunque atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. n. 115/2002, (inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228/2012) per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 *bis* della medesima disposizione

P.Q.M.

il Tribunale, rigetta il reclamo e compensa le spese di questo grado di giudizio.

Da atto che sussistono dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale in data 27 marzo 2019. Il Presidente estensore

Dr. Giuseppe Disabato